

FOGLIO INFORMATIVO n. 22

ib-contanti sicuri

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e Forma Giuridica: IMPREBANCA S.P.A.

Forma Giuridica: Società Per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: VIA COLA DI RIENZO, 240 - 00192 - ROMA (RM)

Indirizzo Telematico: info@imprebanca.it

Sito Internet: www.imprebanca.it

Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n.5719

Codice ABI n. 03403

Codice Fiscale: 09994611003 P.Iva.: 09994611003

Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma - n. 1202384

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

DA COMPIRE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Generalità del soggetto che effettua l'offerta fuori sede (nome e cognome - indirizzo/sede legale - e-mail - n. tel.)

Qualifica del soggetto sopra indicato _____

Dati iscrizione albo _____ n. _____ in data _____

Nome e cognome del cliente cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 5 pagine.

Data _____ (firma del cliente) _____

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'È IL SERVIZIO IB-CONTANTI SICURI

Con il servizio ib-contanti sicuri imprebanca S.p.A. consente all'Esercente di versare il denaro contante presso una Cassa Intelligente ad Alta Deterrenza (c.d. "C.I.A.D."), da installarsi all'interno dei locali dell'Esercente.

Il denaro versato nella cassa secondo le specifiche istruzioni fornite da imprebanca diviene di proprietà di imprebanca e il relativo ammontare viene accreditato sul conto corrente previamente aperto presso la imprebanca a nome dell'Esercente.

Il contante presente nella cassa viene ritirato a cura di personale incaricato da imprebanca.

I rischi che l'Esercente deve tenere in considerazione sono:

- possibili interruzioni del servizio dovute a scioperi, anche del personale della Banca;
- problemi di funzionamento dei terminali o di collegamento con le infrastrutture trasmissive;
- cause di forza maggiore.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Modalità di calcolo delle commissioni applicate in base all'operatività del cliente

Esempio 1:

Commissione % sul contante versato nella cassa	0,90%
Commissione minima mensile applicata	470 Eur

Qualora il contante mensile versato nella Cassa (C.I.A.D.) fosse di euro 40.000, si applica la commissione minima con addebito di euro 470, in quanto la commissione percentuale calcolata ($40.000 * 0,90\% = 360$ euro) è minore della commissione minima mensile (470 euro).

Esempio 2:

Commissione % sul contante versato nella cassa	0,90%
Commissione minima mensile applicata	470 Eur

Qualora il contante mensile versato nella Cassa (C.I.A.D.) fosse di euro 60.000, si applica la commissione % sul contante versato ($60.000 * 0,90\% = 540$) perché maggiore della commissione minima mensile (470 euro).

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da una azienda titolare del servizio ib-contanti sicuri.

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche".

Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile (ad esclusione di quelle con una diversa e specifica indicazione).

Commissioni servizio ib-contanti sicuri	
Canone annuale (con addebito mensile)	0,00 EUR
Commissione % sul contante versato nella cassa (1)	Fino ad un massimo del 5,00%
Commissione minima mensile applicata (1)	Fino ad un massimo di 2.500 Euro
(1) Commissioni determinate in base all'operatività del cliente	
Commissione per ogni ritiro aggiuntivo richiesto dal cliente	31,00 EUR
Numero mesi servizio gratuito	0
Periodicità di addebito delle commissioni	Mensile

Movimentazione servizio ib-contanti sicuri	
Numero giorni valuta accreditato	1 giorno lavorativo successivo alla data d'operazione
Se l'inserimento del contante nella cassa avviene un giorno festivo, la data contabile e la data valuta corrispondono al giorno lavorativo successivo	
Raggruppamento movimenti	per data valuta
Emissione fattura	Non richiesta

Altre Condizioni Economiche	
Spese uscita tecnico su appuntamento a vuoto	300,00 Euro

Danni alla C.I.A.D. provocati da eventi diversi da incendio e tentato furto	Nella misura effettivamente sostenuta dalla Banca con comprovabile documentazione disponibile su richiesta
---	--

RECESSO E RECLAMI

Durata del contratto

Il contratto è a tempo indeterminato.

Ciascuna delle parti può esercitare il diritto di recesso mediante invio di comunicazione scritta, con preavviso di almeno un mese rispetto alla data di efficacia del recesso stesso.

Recesso della Banca senza preavviso

La Banca può recedere dal contratto senza dare preavviso, dandone comunicazione scritta all'Esercente, nel caso in cui l'Esercente:

- A) cambia tipo di attività;
- B) cede, affitta o pone in liquidazione l'azienda o concede comunque la gestione dell'azienda a terzi;
- C) chiude il proprio rapporto di conto corrente sul quale vengono regolate le operazioni oggetto del Servizio;
- D) viene protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali ovvero a procedimento penale.

Risoluzione del contratto da parte della Banca

La Banca ha diritto di risolvere il contratto, con effetto immediato, dandone comunicazione scritta all'Esercente, nei casi in cui:

- A) la Banca estingue il conto corrente sul quale vengono regolate le operazioni oggetto del Servizio;
- B) l'Esercente non rispetta le disposizioni previste in tema di ritiro del contante e di comunicazione della variazione dei propri dati;
- C) non risulta in uso all'Esercente alcuna C.I.A.D.

Obblighi dell'Esercente in caso di scioglimento del contratto

In ogni caso di recesso o risoluzione del contratto, l'Esercente deve:

- A) corrispondere alla Banca per intero le commissioni relative alle operazioni effettuate fino al momento in cui il recesso o la risoluzione hanno efficacia;
- B) corrispondere alla Banca, per intero, la commissione relativa al mese in corso nonché le spese di disinstallazione della cassa; nel caso in cui la commissione, calcolata in relazione al numero delle operazioni effettuate nel mese, sia inferiore all'importo mensile minimo, la commissione dovuta sarà pari a tale minimo;
- C) restituire immediatamente la cassa e quanto altro concesso in uso dalla Banca;
- D) rimuovere l'eventuale materiale pubblicitario ed informativo relativo al Servizio e, comunque, non servirsene ulteriormente.
- E) il recesso dal contratto prima della fine del quinto anno, anche su iniziativa della Banca nei casi previsti dal successivo paragrafo (Recesso della Banca senza preavviso), comporta per l'Esercente l'obbligo di corrispondere alla Banca un importo pari alla "commissione minima mensile applicata" ridotta del 60%, commisurata al periodo mancante fino al compimento del quinquennio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

10 giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Cola di Rienzo, 240 00192 Roma; e-mail: reclami@imprebanca.it; Fax: +39 06.92912663) che risponde entro 15 giornate operative dal ricevimento per i servizi di pagamento ed entro 60 giorni per gli altri servizi bancari e finanziari.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i citati termini, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000,00 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le succursali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.
- Il cliente, inoltre, qualunque sia il valore della controversia, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare, presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), una procedura di conciliazione. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria se la conciliazione si conclude senza il raggiungimento di un accordo.
- Il cliente, unitamente alla Banca, può, infine, attivare, anche presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, una procedura arbitrale (artt. 806 e ss. del c.p.c.).

GLOSSARIO

Cassa Intelligente ad Alta Deterrenza (c.d. "C.I.A.D.")	Speciale unità meccanica, dotata di accettatore di banconote, certificato dalla Banca Centrale Europea, per la rilevazione dei falsi.
Data Contabile Accredito	Data in cui le somme sono contabilizzate sul conto del cliente
Data Valuta Accredito	Numero dei giorni che intercorrono tra la data contabile e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.